

COMUNE DI SAREZZO

STATUTO

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I

Elementi costitutivi

Articolo 1

Comune di Sarezzo

1. Il Comune di Sarezzo è Ente locale territoriale autonomo che opera nell'ambito della unità ed indivisibilità della Repubblica, secondo i principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle leggi in vigore.
3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dai Regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.
4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

Articolo 2

Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Sarezzo è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori delle frazioni, storicamente riconosciute dalla comunità, di Sarezzo, Zanano, Ponte Zanano e Noboli.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq 15, confinante con i Comuni di Gardone V.T., Polaveno, Brione, Villa Carcina, Lumezzane e Marcheno.
3. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Sarezzo.
4. La modifica della denominazione delle borgate e delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio comunale previa consultazione popolare.
5. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
6. Il Comune può estendere gli interventi ai suoi cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

Articolo 3

Gonfalone e stemma

1. Lo stemma del Comune è costituito in conformità al disegno allegato e corrisponde alla seguente descrizione: di azzurro, al castello di argento, murato di nero, merlato alla ghibellina, formato da un corpo centrale, merlato di nove, sostenente la torre di due palchi, il palco inferiore merlato di sette, quello superiore merlato di tre, e da due torri di due palchi, unite al corpo centrale da esigue cortine di muro, il palco inferiore finestrato di nero e merlato di quattro,

quello superiore merlato di tre, ognuna sormontata dal giglio d'argento, a sua volta sormontato dal lambello di tre gocce, d'argento; esso castello chiuso di nero, fondato sul ristretto di verde e cimato dal gufo al naturale, con il volo abbassato, visto di fronte, con la testa volta a destra, sostenuto dal palco superiore della torre centrale.

Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante di azzurro, il motto, in lettere maiuscole di nero. CASTELLANIE COMMUNIS SARETII VALLIS TROMPIE. Ornamenti esteriori da Comune.

2. Il Gonfalone del Comune è costituito da drappo di bianco con la bordatura di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

3. Stemma e gonfalone sono adottati con deliberazione del Consiglio Comunale, approvata con maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

4. Il Regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi della loro concessione in uso ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Articolo 4

Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire ai cittadini l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Responsabile del procedimento cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione, assumendone la responsabilità.

CAPO II

Finalità

Articolo 5

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte ed alla gestione politica amministrativa della comunità.

2. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) tutela della vita e della salute, con particolare riguardo alla salubrità e sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro ed alla protezione della maternità e infanzia nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale che assicuri adeguati sostegni alle persone disabili, disagiate, svantaggiate;

b) tutela del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale attuando piani per la difesa del suolo e sottosuolo e promuovendo lo sviluppo del patrimonio storico artistico e culturale anche nelle sue espressioni di lingua, costumi e tradizioni locali;

c) promozione della cultura, dello sport e tempo libero e dell'istruzione incoraggiando lo sport dilettantistico, riconoscendo la caccia e la pesca come tradizioni da rispettare e tutelare e favorendo l'istituzione di organismi ed associazioni culturali ricreative e sportive;

d) attuazione delle politiche giovanili assicurando idonei interventi volti a

- favorire il pieno e libero sviluppo della personalità e dell'associazionismo dei giovani;
- e) valorizzazione dell'esperienza di vita degli anziani e attuazione degli interventi idonei a garantire la libera esplicazione degli interessi dei medesimi;
- f) promozione e tutela dell'equilibrato assetto del territorio in armonia con l'ambiente storico e naturale nel quadro di un programmato sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, delle infrastrutture sociali, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché degli impianti industriali, turistici, commerciali e artigianali;
- g) valorizzazione dello sviluppo delle attività produttive e commerciali con particolare riguardo alle attività proprie della zona e attuazione della giustizia fiscale mediante le iniziative intese a perseguire l'evasione fiscale e retributiva;
- h) tutela della partecipazione dei cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente e attuazione delle forme di decentramento e di cooperazione consentite dalla legge;
- i) favorire le pari opportunità attraverso l'istituzione di una apposita commissione per promuovere la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi nelle liste e negli organi collegiali del Comune.

Articolo 6

Tutela delle minoranze

1. L'effettiva partecipazione dei consiglieri di minoranza all'attività del Consiglio comunale ed all'espletamento consapevole del loro mandato è garantita sia attraverso la presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia (art. 19) sia attraverso i seguenti istituti che pur riguardando la totalità dei consiglieri operano soprattutto a garanzia dei gruppi di opposizione e delle minoranze in senso lato:

- istituzione conferenza dei capigruppo (art. 17 - 1° comma)
- costituzione gruppi consiliari e attribuzione del diritto di riunione in locali messi a disposizione dal Sindaco (art. 17, 2° comma)
- articolazione del Consiglio comunale in commissioni consiliari permanenti (art. 18)
- riconoscimento del diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni (art. 16, 1° comma)
- disciplina del diritto di accesso dei consiglieri comunali agli atti, documenti ed informazioni (art. 16 - 3° comma)
- deposito della documentazione relativa alle pratiche da trattarsi in seduta consiliare entro il terzo giorno precedente il giorno della seduta, salvo i casi di urgenza purché adeguatamente motivati (art. 20 - 2° comma)
- validità delle sedute consiliari con la presenza di sette consiglieri, sia in prima che in seconda convocazione (art. 20 - 2° comma)
- regolamentazione del diritto di istanza (art. 63) del diritto di petizione (art. 64) e del diritto di proposta (art. 65)
- riconoscimento della potestà referendaria consultiva e abrogativa (art. 66).

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

Organi elettivi

SEZIONE I

Identificazione degli Organi elettivi del Comune

Articolo 7

Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. Esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
5. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

Articolo 8

Pubblicità delle spese elettorali

1. I delegati delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio Comunale, unitamente alle candidature e alle liste, producono una dichiarazione dei candidati indicante le spese previste ed i mezzi di finanziamento per la campagna elettorale.
2. La dichiarazione contiene l'impegno a produrre il rendiconto delle predette spese entro trenta giorni dalla data delle elezioni. Al rendiconto sono allegate le fatture e le pezze giustificative per ogni singola voce di spesa.
3. La dichiarazione e il rendiconto sono pubblicate all'albo pretorio per trenta giorni.
4. La violazione degli obblighi di pubblicità sarà sanzionata nei modi previsti dal Consiglio comunale

SEZIONE II

Consiglio comunale

Articolo 9

Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
2. Rappresentando l'intera comunità, delibera gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione.
3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto.
4. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente a principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 10

Funzioni di indirizzo del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale può stabilire, contestualmente agli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare inoltre risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione delle linee di programma concernenti le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il Consiglio comunale può esprimere direttive per l'adozione di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

3. Il Consiglio comunale può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

4. Il Consiglio comunale può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Articolo 11

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate dal sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Il consiglio provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli assessori entro il 30 settembre di ogni anno.

Articolo 12

Il presidente del Consiglio Comunale

1. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita ad un consigliere comunale eletto nella prima seduta del Consiglio.

2. Al presidente del Consiglio sono attribuiti i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

3. Il presidente del consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo convocata e presieduta dal presidente medesimo.

Articolo 13

Convocazione del Consiglio comunale

1. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli affari da trattare è effettuata dal presidente del consiglio, su richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto dei consiglieri. La riunione deve tenersi entro 20 giorni se la richiesta è dei consiglieri; ed entro i termini stabiliti, dal regolamento del Consiglio comunale, per la consegna degli avvisi di convocazione, se la richiesta è del Sindaco. Devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti purché di competenza consiliare.

2. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria per la trattazione delle proposte di deliberazione di cui all'art. 32/2° comma lettere a) e b) della legge 142/902.

3. Il Consiglio comunale si riunisce, altresì, su iniziativa del Prefetto, nei casi stabiliti dalla legge e previa diffida.

4. La prima convocazione del Consiglio Comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene effettuata dal candidato proclamato Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Articolo 14

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio comunale si riunisce in seduta segreta.

Articolo 15

Il Consigliere comunale

1. Il numero dei consiglieri, la durata in carica, la posizione giuridica e il loro status sono disciplinati dalle leggi della Repubblica. Essi rappresentano l'intera comunità locale, alla quale costantemente rispondono, senza vincolo di mandato.
2. Le ineleggibilità ed incompatibilità alla carica dei consiglieri comunali sono disciplinate dalla legge.
3. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione; in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
4. La carica di Consigliere comunale cessa per morte, decadenza, dimissioni o scioglimento del Consiglio comunale.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lettera b) numero 2 della legge del 8 giugno 1990, n. 142.
6. Per quanto si riferisce alle surrogazioni e supplenze dei Consiglieri comunali, si fa riferimento all'art. 22 della Legge 81/93 e successive modifiche.
7. Consigliere anziano è il Consigliere che ha ricevuto la maggiore cifra individuale di voti, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.
8. L'entità ed i tipi di indennità e rimborsi spese spettanti a ciascun Consigliere comunale, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Articolo 16

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le proposte di deliberazione e gli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, sono subordinate all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie e tutte le informazioni in loro possesso. Nei limiti stabiliti dal regolamento hanno diritto di visionare o acquisire copia di tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del loro mandato, rimanendo tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Un quinto dei Consiglieri può richiedere la convocazione del Consiglio Comunale.
5. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste, purché di competenza del Consiglio Comunale.
6. I consiglieri hanno il dovere di presenziare alle sedute del Consiglio comunale. Dopo la terza assenza, senza giustificato motivo, nell'ambito di un anno solare nonché dopo la sesta assenza complessiva, senza giustificato motivo, nell'ambito del mandato sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il presidente del Consiglio comunale provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze fornendo le relative documentazioni probatorie, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio delibera in proposito, a maggioranza assoluta dei consiglieri

assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

Articolo 17

Gruppi Consiliari

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché l'istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative deliberazioni.
2. I gruppi consiliari hanno diritto di riunirsi in locali messi a disposizione dal Sindaco.

Articolo 18

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale si articola in Commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
2. Le riunioni delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
3. Il Regolamento stabilisce il numero delle Commissioni consiliari permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
4. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto segreto d'ufficio alle richieste delle Commissioni consiliari permanenti.
5. Alle Commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Articolo 19

Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può istituire altresì, con apposita deliberazione, commissioni speciali per fini di studio, di indagine, di inchiesta, di controllo e di garanzia. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri e la durata delle commissioni sono disciplinate dal regolamento.

Articolo 20

Regolamento consiliare

1. Il Regolamento consiliare, approvato con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, disciplina le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, ed in particolare:
 - a) i poteri e i doveri del Consigliere comunale, la costituzione dei gruppi consiliari, i criteri per definire l'appartenenza del consigliere comunale alla maggioranza od alla minoranza; la procedura delle dimissioni e di accesso agli uffici ed agli atti del Comune;
 - b) la procedura di formulazione dell'ordine del giorno delle sedute consiliari;
 - c) le modalità ed i termini di convocazione del Consiglio comunale, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria o d'urgenza;
 - d) la formulazione e la consegna degli avvisi di convocazione;
 - e) le modalità di svolgimento delle sedute;
 - f) i procedimenti di approvazione degli atti;
 - g) i casi di svolgimento della seduta segreta;
 - h) il numero ed il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti o temporanee.

2. Il regolamento dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

* nelle sedute sia di prima che di seconda convocazione, le deliberazioni saranno valide purché siano presenti almeno sette consiglieri;

* la documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri entro il terzo giorno precedente il giorno della seduta, salvo i casi di urgenza purché adeguatamente motivati.

SEZIONE III

Giunta comunale

Articolo 21

Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Articolo 22

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero non inferiore a quattro e non superiore a sette di assessori da lui nominati fra cittadini anche non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

2. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire alla discussione ma non hanno diritto di voto.

3. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

4. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

5. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Articolo 23

Elezione del Sindaco e degli assessori

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

3. Contestualmente all'accettazione della carica, gli assessori producono al Sindaco le attestazioni individuali dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità. Il Sindaco dà atto di tale condizione già nel documento di nomina di cui al comma precedente. Nel caso di temporaneo impedimento del vicesindaco, la supplenza sarà esercitata seguendo l'ordine di elencazione degli assessori nel provvedimento di nomina.

Articolo 24

Durata in carica - Surrogazioni

1. In caso di impedimento permanente, morte, decadenza o rimozione del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio comunale e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio comunale e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal vicesindaco. Il Sindaco facente funzione procede alla designazione del vicesindaco scegliendolo fra gli assessori rimasti in carica, affinché lo sostituisca in caso di assenza o impedimento temporaneo. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco anche nel caso di sospensione del medesimo dall'esercizio della funzione.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione per iscritto al Consiglio in seduta consiliare. In tal caso si

procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale. Nella medesima seduta consiliare il Sindaco comunica il nome dell'assessore/i nominato/i in sostituzione di quello/i revocato/i.

4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco ovvero di cessazione dalla carica del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Articolo 25

Mozione di sfiducia

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta comunale non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e deve contenere le motivazioni documentate della richiesta.

5. La mozione notificata, in via amministrativa, agli interessati è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

6. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori possono partecipare alla discussione ed alla votazione.

7. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 26

Decadenza del Sindaco e della Giunta

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. La decadenza dalla carica di Sindaco è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione amministrativa all'interessato della proposta di decadenza.

3. L'accertamento delle situazioni di cui al primo comma nei confronti di un assessore comporta l'obbligo per il Sindaco di sostituirlo entro quindici giorni.

4. La decadenza della Giunta consegue automaticamente alla decadenza del Sindaco.

Articolo 27

Organizzazione della Giunta comunale

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.

2. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta comunale.

3. Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli assessori nei casi indicati nell'art. 29 comma 1, lettera h, del presente Statuto.

4. Agli assessori sono delegate funzioni di controllo e di indirizzo.

5. Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune.

6. Il Sindaco conferisce ad uno degli assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di garantire la sua sostituzione in caso di assenza, impedimento o di vacanza della carica. Nel caso di temporaneo impedimento del vicesindaco, la supplenza sarà esercitata seguendo l'ordine di elencazione degli assessori nel provvedimento di

nomina.

7. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni dei singoli assessori e del Vice Sindaco, che possono essere modificate o revocate con provvedimento motivato.

Articolo 28

Attribuzioni della Giunta comunale

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Compie tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze del Sindaco, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti in base alle norme di legge e dello statuto.
3. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale.
4. Riferisce al Consiglio comunale sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
5. La Giunta comunale, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al Consiglio comunale i Regolamenti e adotta per competenza propria i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi nonché provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Consiglio comunale, al Sindaco o al segretario e funzionari dirigenti;
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio comunale;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi della partecipazione;
 - e) elabora e propone al Consiglio comunale criteri per la determinazione delle tariffe
 - f) approva il piano triennale del fabbisogno di personale e sue variazioni;
 - g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, sempre che non si tratti di beni immobili;
 - i) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - j) autorizza la sottoscrizione del contratto collettivo integrativo decentrato;
 - k) approva il Piano esecutivo di gestione;
 - l) riferisce annualmente al Consiglio comunale, in sede di approvazione del conto consuntivo, sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
 - m) approva la metodologia per la rilevazione dei carichi funzionali di lavoro dell'apparato sentito il Segretario Comunale;
 - n) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico di gestione, sentito il Collegio dei Revisori dei conti, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale.

SEZIONE IV

Deliberazioni

Articolo 29

Adunanze e deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali sono convocati e presieduti dal Sindaco, per quanto riguarda la Giunta e dal presidente del consiglio, per quanto riguarda il consiglio comunale.
2. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei

componenti assegnati, arrotondata all'unità superiore, ed a maggioranza assoluta dei voti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

3. Le votazioni sono sempre espresse in forma palese salvo i casi di scrutinio segreto stabiliti dalla legge.

4. Relativamente al Consiglio comunale, quando la prima sia andata deserta per mancato raggiungimento del numero legale, alla seduta di seconda convocazione, che ha luogo in altro giorno, l'adunanza è valida con l'intervento di almeno sette consiglieri.

5. Su invito motivato della Giunta comunale, alle sue sedute possono partecipare, senza diritto al voto, i revisori dei conti.

6. Le sedute di Giunta comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

7. I componenti del Consiglio e i componenti della Giunta devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata o diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

8. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai responsabili dei servizi, che si avvalgono a tal fine dei responsabili dei procedimenti. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

9. L'immediata eseguibilità delle delibere è adottata con il voto espresso dalla maggioranza dei membri assegnati.

10. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal Segretario comunale e dal componente "anziano", ai sensi del presente Statuto.

Articolo 30

Pareri

1. I pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 53 della legge 8/6/90, n. 142, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge 3.8.1999, n. 265, devono essere espressi prima dell'assunzione delle deliberazione ed inseriti nelle stesse.

2. Il parere favorevole non richiede motivazione.

3. Il parere contrario deve essere dettagliatamente motivato con espreso richiamo alle norme giuridiche ed ai principi della tecnica e della contabilità che si ritengono violati.

4. In caso di parere contrario di uno o di più dei soggetti tenuti ad esprimerli l'organo deliberante può ugualmente assumere la deliberazione con espresa elencazione dei motivi.

5. I soggetti tenuti all'espressione dei pareri rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

6. Nel caso di adozione di deliberazioni nonostante il parere contrario, la responsabilità relativa ricade sull'organo deliberante.

SEZIONE V

Sindaco

Articolo 31

Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale e, nei casi previsti dalle leggi, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo.

2. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi dello Stato e della Regione, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
5. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Articolo 32

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

- a) rappresenta il Comune;
- b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
- c) sovrintende all'esecuzione degli atti;
- d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio comunale; coordina, riorganizza e modifica, nei casi di emergenza o per particolari necessità dell'utenza, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, secondo le procedure di cui al comma 12, art. 11, della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) nomina i componenti della Giunta;
- g) nomina il vicesindaco, il quale esercita la funzione vicaria nei casi di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis della legge 19/3/90 n. 55 e sostituisce il Sindaco nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del medesimo;
- h) conferisce deleghe agli assessori sia nei casi e per le funzioni esplicitamente indicate dalle leggi e dallo statuto quanto per i compiti di sovrintendenza di cui al presente articolo;
- i) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro il termine di scadenza del precedente incarico;
- j) rappresenta il Comune nell'assemblea dei Consorzi anche tramite un proprio delegato;
- k) nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo. Conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore generale, nel caso non sia stata stipulata convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore medesimo.
- l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri dell'art. 51 della legge 142/90 nonché dei rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- m) approva con atto formale gli accordi di programma
- n) indice i comizi per i referendum comunali;
- o) adotta ordinanze straordinarie di carattere contingibile ed urgente ex art. 38 -comma 2- della legge 142/90 ed ex art. 117 del d. lgs 112/98 e negli altri casi previsti dalla legge;
- p) adotta, semprechè in qualità di ufficiale di governo, ordinanze di carattere ordinario per l'attuazione di norme contenute in leggi e regolamenti;
- q) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
- r) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

Articolo 33

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- d) collabora con il Collegio dei Revisori dei conti per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale;
- f) sovrintende all'osservanza dei regolamenti.
- g) è responsabile dei controlli sull'igiene e la salute pubblica.

Articolo 34

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) convoca e presiede la Giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
- b) nomina le commissioni, che non siano riservate al Consiglio comunale;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi.

CAPO II

Organi burocratici e Uffici

Articolo 35

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione, di decentramento ed assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità, responsabilità e trasparenza.
2. I compiti di indirizzo e di controllo, spettano agli organi elettivi, mentre i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettano ai responsabili dei servizi.
3. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in unità organizzative primarie (denominate Aree), di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali, e di supporto. Ad ogni unità organizzativa primaria, è preposto, con provvedimento del Sindaco, un responsabile che è dirigente del servizio e risponde dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento dell'obiettivo assegnato. Sono parte della struttura organizzativa del Comune il Segretario Comunale che sovrintende allo svolgimento delle funzioni direttive dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, e il Comitato di Direzione, costituito dal Segretario comunale e dai Capiarea, cui vengono attribuite le funzioni stabilite dall'apposito regolamento.
4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo di partecipare alla contrattazione decentrata.

Articolo 36

Ordinamento generale degli uffici e dei servizi

1. La Giunta comunale disciplina con apposito Regolamento in conformità allo Statuto e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale

l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.

2. Tale regolamento disciplina la dotazione organica, le modalità di assunzione all'impiego, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.

3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì l'istituzione delle posizioni organizzative, i limiti, i criteri e le modalità per l'assunzione a tempo determinato di dirigenti o di alte specializzazioni e di funzionari direttivi; le attribuzioni di incarichi dirigenziali ai responsabili dei servizi, la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite.

Articolo 37

Funzioni di direzione

1. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi, dirigenti o incaricati di posizioni organizzative con provvedimento del Sindaco (Capiarea), tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dagli organi politici e dal Direttore generale se nominato, ivi compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

2. Ai Capiarea vengono attribuiti, con provvedimento motivato del Sindaco, ed in base alle indicazioni del Contratto nazionale di lavoro, le seguenti funzioni:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

3. Ai sensi dell'art. 17, comma 68 lett. c) della legge 15/5/1997, n. 127 il Sindaco può attribuire responsabilità gestionali anche al Segretario generale.

4. Ad ogni funzionario cui sono attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, personale e mezzi, allo stesso demandati. Egli è direttamente responsabile in relazione agli obiettivi dell'ente della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.

5. La funzione di direzione comporta la emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi o ordini di servizio, atti e provvedimenti e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'ente a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.

Articolo 38

Assunzione di personale dell'area dirigenziale mediante contratto a tempo determinato

1. La copertura di posti nelle qualifiche apicali può avvenire, con scelta di carattere fiduciario, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata della Giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni, funzionari dell'area direttiva, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. I contratti di cui al comma 2, stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

Articolo 39

Il Segretario comunale

1. Il Comune di Sarezzo ha un Segretario comunale generale, dirigente pubblico, nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, scelto dall'apposito Albo.
2. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e il Segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.
3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altro Comune per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

Articolo 40

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, ove non si sia provveduto alla nomina di un direttore generale mediante convenzione con altri comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, sovrintende alle funzioni espletate dai responsabili apicali degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività.
2. Il Segretario comunale, anche sulla base delle direttive del Sindaco:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
 - b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - d) dirime gli eventuali conflitti di attribuzione e competenza tra gli uffici;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
3. In assenza della convenzione di cui al primo comma, il Sindaco può conferire al Segretario comunale le funzioni di Direttore generale. In tal caso il Segretario /Direttore ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'ente ed al medesimo rispondono i responsabili degli uffici e dei servizi nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art. 41

Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.

2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO III

Servizi comunali

Articolo 42

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio dei pubblici servizi in una delle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e/o di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale, prevedendo la possibilità di accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative di solidarietà sociale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura del servizio o all'ambito territoriale, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

3. La partecipazione del Comune alle società di gestione dei servizi pubblici locali può essere anche non prevalente, per effetto di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 12 della legge 23/12/1992, n. 498.

4. Il processo decisionale che conduce alla individuazione della forma di gestione più adeguata sotto il profilo sia economico, sia organizzativo, sia della opportunità sociale, dovrà essere supportato da idonee considerazioni e validi criteri di analisi, basandosi comunque sulla valutazione dei livelli di efficienza ed efficacia perseguibili nelle diverse alternative.

5. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

Articolo 43

Azienda speciale

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, per la gestione di servizi.

2. L'azienda speciale impronta la propria azione ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità; ha l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto, approvato dal Consiglio comunale, e da propri Regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

5. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

6. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per

gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvati dal Consiglio Comunale.

Articolo 44

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in maniera notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici e ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'Amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.
5. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
7. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
8. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Articolo 45

Istituzioni

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale, per la gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.
2. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di amministrazione, composto da 4 membri, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. La carica di Consigliere di amministrazione dell'Istituzione è incompatibile con quella di consigliere comunale.
4. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'Amministrazione.
5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica fino alla decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio comunale. I suoi poteri sono prorogati fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione.
6. Il Direttore dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari

ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'istituzione. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.

7. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal Regolamento che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Istituzione, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina i criteri per la quantificazione delle tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune svolge le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

Articolo 46

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipula di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione; la convenzione, inoltre indica le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti.

3. La convenzione, preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Articolo 47

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle convenzioni.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 42, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

5. I consorzi possono essere costituiti anche per l'esercizio di funzioni amministrative, quando per l'esercizio delle stesse ciò risulti utile o conveniente. A tali consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali dalle norme vigenti.

Articolo 48

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione di attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- a) determinare tempi e modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

4. Nel caso l'accordo sia stato approvato con decreto della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Articolo 49

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli 40, e 41, attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale, avuto riguardo agli indirizzi fissati dal Consiglio comunale.

3. Il Sindaco riferisce, semestralmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati devono presentare al Sindaco, semestralmente ed a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente e degli obiettivi raggiunti.

Articolo 50

Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della legge 8/6/90, n. 142, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

TITOLO III

Ordinamento finanziario

Articolo 51

Autonomia finanziaria e potestà impositiva

1. Nell'ambito della legislazione statale sulla finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Articolo 52

Finanza comunale

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;

- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi comunali indispensabili, mentre specifici contributi statali vengono assegnati per fronteggiare situazioni eccezionali; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà previste dalla legge, il Comune applica imposte, tasse, diritti, tariffe e corrispettivi sui servizi di propria competenza.

4. Lo Stato e la regione, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al Comune le risorse finanziarie compensative.

5. La Regione concorre al finanziamento del Comune per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, anche con distribuzione di risorse per spese previste da leggi settoriali dello Stato, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate dalla Regione stessa.

Articolo 53

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, disponibile ed indisponibile, in conformità alla legge.

2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Articolo 54

Contratti

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

2. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 55

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Apposito Regolamento disciplinerà la contabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente ed a mezzo dell'assessore competente.

3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni ed aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale, che ne relaziona al Consiglio comunale.

4. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Articolo 56

Controllo economico-finanziario

1. I funzionari sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi a servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione comunale.

2. In conseguenza, predispongono una relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore.

Articolo 57

Controllo di gestione

1. I Regolamenti di contabilità e organizzazione individuano i servizi per i quali si richiede, in aggiunta alla contabilità finanziaria ufficiale, una contabilità economica fondata sui principi di efficacia ed efficienza di gestione; individuano altresì i responsabili di settore a cui fanno capo le relative incombenze e responsabilità.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta comunale propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.
5. Con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
6. Il Regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

Articolo 57

Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Ai sensi della legge 8/6/90, n. 142, presso il Comune di Sarezzo è istituito un Collegio dei Revisori dei conti, formato da tre membri dotati dei requisiti fissati dalla legge.
2. I revisori dei conti, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica tre anni dalla data di decorrenza della nomina.
4. In caso di dimissioni di uno dei membri, o dell'intero Collegio dei Revisori dei conti, il Consiglio comunale procede alla necessaria surroga nella prima adunanza successiva al verificarsi dell'evento.
5. Il Collegio dei Revisori dei conti esplica un'attività autonoma di revisione economico-finanziaria che non rientra nel controllo di gestione ex art. 53 del presente Statuto, né vi interferisce, ma realizza un controllo aggiuntivo improntato a fini propositivi per il Consiglio comunale, diretti a conseguire un miglioramento nell'efficienza, produttività ed economicità della gestione, con riferimento agli obiettivi stabiliti. Esso collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
6. Il Regolamento disciplina le modalità e le forme con cui il Collegio dei Revisori dei conti collabora con gli Organi comunali nella funzione di controllo e di indirizzo, nonché le metodologie per l'esercizio della vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria.
7. Nella sua relazione il Collegio dei Revisori dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione

8. I Revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

Articolo 59

Tesoreria

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito, o società autorizzata, che disponga di una sede operativa nel Comune garantendone la permanenza nell'ambito del territorio comunale, mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità con modalità che rispettino i principi della concorrenza.
2. La concessione è regolata da un'apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile per non più di una volta, qualora ricorrano le condizioni di legge.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per le entrate tributarie, patrimoniali ed assimilate il Comune decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi.
5. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO IV

ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO I

Istituti della partecipazione

Articolo 60

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce e valorizza la costituzione di libere forme associative, su base territoriale, per materia o per aggregazione di interessi della comunità.
2. Il Comune rivolgerà particolare attenzione a quegli organismi che operano nell'ambito del volontariato e della solidarietà sociale (parrocchie/oratori, gruppi volontari spontanei ecc.), a favore degli emarginati e dei più deboli.
3. Il Regolamento stabilisce le funzioni, le modalità ed i termini della rappresentanza ai fini della registrazione sugli albi di cui al comma seguente.
4. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al presente articolo, le associazioni che operano sul territorio. In uno degli albi sono registrate le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro. Nell'altro albo sono registrate le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport ed alla qualità della vita.

Articolo 61

Organismi decentrati di partecipazione e consultazione

1. Il Comune promuove la costituzione di comitati territoriali, quali organismi di partecipazione su base decentrata volti a valorizzare le specifiche istanze presenti sul territorio comunale e ad integrarle con gli indirizzi politici comunali.
2. I comitati territoriali, quali organismi spontanei di aggregazione dei cittadini residenti, si costituiscono sulla base dell'apposito Regolamento e sono riconosciuti con atto formale dal Consiglio comunale, che ne verifica la natura

democratica e la rappresentatività.

3. I rapporti tra gli organi comunali ed i comitati territoriali sono disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 62

Consultazioni

1. Il Comune favorisce la più ampia consultazione dei cittadini chiamandoli ad esprimersi sugli indirizzi politici e sui programmi che ne determinano l'attuazione sia attraverso appositi referendum, disciplinati dall'art. 62, sia tramite gli organismi della partecipazione previsti dagli artt. 56 e 57, nonché mediante strumenti idonei a conoscere l'orientamento dei cittadini, anche per specifiche categorie o settori di esse, su problematiche riguardanti ambiti di intervento di carattere peculiare.

2. A tal fine il Consiglio comunale, le commissioni consiliari e la Giunta comunale possono disporre:

a) audizioni delle forze economiche e produttive e di soggetti sociali operanti nel territorio che possano contribuire con il loro apporto conoscitivo e con la loro base di esperienza alla ricerca delle soluzioni più appropriate per profili della politica comunale nei quali i soggetti interpellati rivestano una particolare qualificazione e rappresentatività; di dette audizioni sono redatti i relativi verbali;

b) confronti diretti tramite Assemblee;

c) il coinvolgimento nei lavori delle Commissioni, su problemi specifici.

3. Gli organi comunali dispongono inoltre forme di consultazione della popolazione o di categorie e settori di essa attraverso strumenti di carattere statistico atti ad acquisire la migliore conoscenza su problemi di particolare rilevanza.

Articolo 63

Diritto di istanza

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al presente capo possono rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni.

Articolo 64

Diritto di petizione

1. Chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura pubblica.

2. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale la assegna in esame all'organo competente.

3. la risposta deve essere sempre motivata e deve essere fornita entro trenta giorni.

4. Il contenuto della decisione è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e comunque in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio comunale.

Articolo 65

Diritto di proposta

1. L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta almeno dal cinque per cento degli elettori iscritti alle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Nel caso la proposta riguardi situazioni di carattere limitato ad una parte del territorio, essa potrà essere presentata, in deroga al comma precedente, mediante la sottoscrizione di almeno il 5% degli elettori residenti in quell'ambito territoriale.

4. Sono escluse dal diritto di proposta le seguenti materie:

- a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; piante organiche e relative variazioni;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazioni e nomine;
- e) piani attuativi di programmi territoriali ed urbanistici.

5. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

6. Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori dell'iniziativa possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

7. La Commissione consiliare competente per materia decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale entro il termine di trenta giorni.

8. Il Consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della relazione da parte della Commissione.

9. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipula di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Articolo 66

Referendum

1. Sono ammessi referendum su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale.

2. Sono sottratte alla potestà referendaria le materie di cui all'art. 65, comma 4, del presente statuto nonché le seguenti:

- statuto comunale
- pianificazione territoriale generale
- atti vincolati o obbligatori per legge.

3. Il referendum consultivo è promosso con deliberazione del Consiglio comunale:

a) su impulso del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;

b) su richiesta sottoscritta almeno dal quindici per cento degli elettori iscritti alle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Nel caso di cui al punto b) del comma precedente, la richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che la sottopone all'esame della competente commissione consiliare, la quale è tenuta ad esprimere il giudizio tecnico di ammissibilità. Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario la Commissione ne presenta una relazione al Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale, ove nulla osti, indice il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta Comunale per la fissazione della data. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. Non si dà luogo a referendum qualora il Consiglio comunale venga sciolto, oppure intervenga una legge a modificare l'intera materia oggetto del referendum, oppure il Consiglio comunale approvi la proposta con una formale deliberazione.

6. Ogni anno solare può essere tenuta una sola consultazione referendaria; la proposta di referendum può contenere una sola domanda. Non possono essere tenuti più di tre referendum contemporaneamente. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

7. Il Regolamento disciplina le modalità di nomina, la composizione, lo svolgimento dei lavori della commissione, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle

firme dei sottoscrittori, i requisiti di ammissibilità, il riscontro della comprensività del quesito referendario, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative della consultazione e la proclamazione del risultato.

8. Il referendum è valido se al voto partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

9. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa rappresentino la maggioranza assoluta dei votanti; altrimenti è dichiarato respinto.

10. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria di tipo consultivo deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

CAPO II

Difensore civico

Articolo 67

Istituzione dell'ufficio

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'Ente e della sua efficacia è istituito il Difensore civico.

2. Il Difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini.

3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni per la gestione consortile dell'ufficio del Difensore civico.

4. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, muniti di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

5. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

6. Il Difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali, secondo le modalità di cui all'art. 65.

Articolo 68

Nomina e incompatibilità

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta comunale.

2. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e può essere confermato una sola volta, con le stesse modalità della prima elezione; i suoi poteri sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

4. Non può essere nominato Difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri della Comunità montana, i candidati alle ultime elezioni comunali;

c) i ministri del culto;

d) gli ascendenti, i discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, di amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

5. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica o impiego di natura pubblica.

6. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità

di Consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate dal comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale su proposta di un Consigliere comunale. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio comunale per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

7. Il Difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Articolo 69

Modalità di intervento

1. I soggetti che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione comunale o presso enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorso il termine di trenta giorni senza che abbiano ricevuto risposta e qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del difensore civico.

2. Questi può convocare direttamente il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio e con esso può effettuare l'esame della pratica o del procedimento.

3. Al termine dell'esame, il Difensore civico rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al soggetto che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

4. I consiglieri comunali non possono proporre istanze al Difensore civico.

5. Il Difensore civico può intervenire d'ufficio ogni qualvolta riscontra casi analoghi a quelli segnalati con istanza.

6. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore civico.

7. Le commissioni consiliari possono invitare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

8. Il Difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 17, comma 38, della legge 15 maggio 1997, n. 127 secondo le modalità previste dall'art. 17 comma 39, della legge medesima.

Conseguentemente, ove venga richiesto il controllo di legittimità, sulle deliberazioni concernenti:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario,

b) assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni, il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro 15 giorni dalla richiesta di controllo e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati.

9. Nel caso l'ente non ritenga di modificare la delibera essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Articolo 70

Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio comunale.

Articolo 71

Indennità di funzione

1. Al Difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori comunali.

CAPO III

Partecipazione al procedimento amministrativo

Articolo 72

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare il provvedimento finale e il termine entro il quale le decisioni devono essere adottate.

3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione comunale provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità stabilite di volta in volta.

4. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora da questo possa loro derivare un pregiudizio.

5. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di chiedere audizioni e, entro i termini stabiliti dall'apposito regolamento possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

6. Il responsabile dell'istruttoria, entro i termini stabiliti dall'apposito regolamento deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni al soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale.

7. Nell'atto finale verrà data menzione dell'avvenuta consultazione dell'interessato, con puntuale motivazione nei casi in cui la proposta dell'interessato non venga accolta.

CAPO IV

Diritto di accesso e di informazione

Articolo 73

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune, degli enti ed aziende da esso dipendenti e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione scritta, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune o degli enti o aziende dipendenti.

2. L'obiettivo di fornire una informazione esatta, tempestiva e completa viene perseguito mediante la pubblicazione degli atti negli albi comunali e l'utilizzo di altri strumenti di diffusione quali il giornale, la radio e le televisioni locali ed ogni altro mezzo idoneo ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. Presso l'ufficio protocollo del Comune sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino ufficiale" della Regione e dei Regolamenti comunali.

Articolo 74

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende da esso dipendenti, nonché dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, presso l'Ufficio Segreteria del Comune sono fornite tutte le informazioni relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti. Presso gli altri uffici saranno fornite le informazioni concernenti l'attività del settore.
3. Il Regolamento disciplina altresì le modalità di esercizio del diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo il pagamento dei soli costi e l'obbligo di assicurare l'accesso alle strutture e ai servizi per le organizzazioni di cui agli artt. 56 e 57.
4. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

TITOLO V FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 75

Potestà regolamentare

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati e approvati dal Consiglio comunale o dalla Giunta in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad adottarli.
2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei soli principi fissati dalla legge e in conformità allo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei Regolamenti sono coordinate fra loro.
3. In particolare dovranno essere presenti i seguenti Regolamenti:
 - a) Contabilità generale, disciplinante anche l'attività di revisione economico-finanziaria e la gestione dei beni patrimoniali e demaniali;
 - b) Disciplina generale dei contratti;
 - c) Funzionamento del Consiglio comunale;
 - d) Diritto di accesso agli atti amministrativi e rilascio delle copie;
 - e) Organizzazione degli uffici e dotazione organica del personale;
 - f) Organizzazione e funzionamento delle istituzioni;
 - g) Funzionamento degli organismi della partecipazione.

Articolo 76

Ambito di applicazione dei Regolamenti

1. I Regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8/6/90, n. 142, incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e i principi costituzionali, con le leggi ed i Regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - c) non possono contenere norme ad efficacia retroattiva;
 - d) non sono abrogati che da Regolamenti posteriori o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o perché il nuovo Regolamento disciplina l'intera materia già oggetto del precedente.

Articolo 77

Procedimento di formazione dei Regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei Regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale e, ai sensi dell'art. 59 del presente Statuto, ai cittadini.
2. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della deliberazione in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere inoltre sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque voglia consultarli.
3. Gli adeguamenti dei Regolamenti devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8/6/90, n. 142, in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Articolo 78

Ordinanze

1. Il responsabile del servizio emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari con esclusione delle ordinanze di cui all'art. 29 -comma 1- lett. n e lett. o).
2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1, ove non abbiano carattere individuale, devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

TITOLO VI

EFFICACIA E REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 79

Lo Statuto

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell'ambito della legge.
4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa

statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.

Articolo 80

Entrata in vigore e pubblicazione dello Statuto

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del O.RE.CO., è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio, su conforme dichiarazione apposta in calce all'originale a cura del Segretario comunale.
3. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
4. Il Comune attua la massima diffusione dello Statuto per assicurarne la conoscenza da parte dei cittadini.

Articolo 81

Modalità per la revisione dello Statuto

1. L'entrata in vigore di nuove leggi in materia di ordinamento dei comuni che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni abroga le norme statutarie con essi incompatibile. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
2. Le proposte di revisione (modifica o integrazione) del presente Statuto sono approvate con le stesse modalità di approvazione dello Statuto.
3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata nella tornata amministrativa in corso.
4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Articolo 82

Norma transitoria

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore dell'art. 12 recante "Il presidente del Consiglio comunale" e l'effettiva elezione del medesimo, la presidenza del Consiglio comunale rimane attribuita al Sindaco in carica sulla base delle vigenti norme di legge.
2. Questi provvederà pertanto alla convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio nonché alla convocazione della conferenza dei capigruppo e ad ogni altra funzione demandata dalle norme statutarie al Presidente del Consiglio, osservando le condizioni, clausole e modalità stabilite per quest'ultimo dalle norme statutarie medesime.

1Ai sensi del secondo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata ed integrata, il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentale alla data del 15 dicembre 1999 (data di adozione delle presenti norme di adeguamento)

- a) gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed

urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dal Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.